

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

■ OGGETTO: L'IMPUTAZIONE DEI COMPENSI A CAVALLO D'ANNO PER I LAVORATORI AUTONOMI

L'art. 54 del Tuir prevede che, relativamente ai **redditi da lavoro autonomo**, per i **pagamenti a cavallo d'anno** deve esservi **coincidenza** fra:

- ◆ il momento di **effettuazione** della **ritenuta**, e
- ◆ la **rilevanza reddituale** del **compenso**.

In questo modo, per i **compensi percepiti** nel **periodo d'imposta successivo** a quello di **corresponsione**, le somme e i valori percepiti dal lavoratore autonomo devono essere **imputati** al reddito nell'**anno** in cui per il **sostituto d'imposta** vi è l'**obbligo** di effettuare la relativa **ritenuta**.

L'IMPUTAZIONE DEI COMPENSI A CAVALLO D'ANNO PER I LAVORATORI AUTONOMI							
PREMESSA	Il reddito di lavoro autonomo, come stabilito dall'art. 54, comma 1, TUIR è determinato: ◆ in base al "principio di cassa", ◆ quale differenza tra tutte le somme e i valori in genere ✓ a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta ✓ e le spese sostenute nel periodo stesso. Nel caso in cui il cliente estingue la propria obbligazione utilizzando mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, assegno bancario e/o circolare, bonifico bancario, RiBa, ecc.), generalmente si verifica uno "sfasamento" tra il momento in cui il compenso è pagato dal cliente e quello in cui lo stesso è incassato dal professionista. L'art. 5 del D.Lgs 192/2004 per evitare tale incongruenza ha riformulato il citato art. 54. In particolare, viene introdotto un criterio che "aggancia", per il professionista, la rilevanza del compenso percepito al momento di effettuazione della ritenuta da parte del committente, e cioè al momento di avvenuto pagamento.						
IMPUTAZIONE DEI COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	Il c.d. "principio di cassa" trova applicazione in una moltitudine di situazioni, tra cui principalmente nella determinazione del reddito: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>di lavoro autonomo professionale¹</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>dei contribuenti minimi²</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>delle persone fisiche (plusvalenze immobiliari, capital gain, redditi diversi eccetera)</td></tr> </table>	a)	di lavoro autonomo professionale ¹	b)	dei contribuenti minimi ²	c)	delle persone fisiche (plusvalenze immobiliari, capital gain, redditi diversi eccetera)
a)	di lavoro autonomo professionale ¹						
b)	dei contribuenti minimi ²						
c)	delle persone fisiche (plusvalenze immobiliari, capital gain, redditi diversi eccetera)						

¹ art. 54 del Tuir.

² art. 1, comma 104 della Legge 244/2007.

	per i quali in generale (fatti salvi alcuni casi di deroga): ♦ componenti positivi, che sono fiscalmente rilevanti al momento della riscossione; ♦ spese, le quali risultano deducibili nell'esercizio dell'effettivo sostenimento.										
ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI	Gli assegni bancari e circolari rappresentano dei "titoli di credito" che si sostanziano nell'ordine, impartito alla propria banca, di pagare a terzi una somma di denaro. A tal fine si distingue tra: <table border="1"> <tr> <td>Assegno bancario</td><td>il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore)</td></tr> <tr> <td>Assegno circolare</td><td>è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario</td></tr> </table> L'Agenzia non opera alcuna distinzione fra assegni trasferibili e non trasferibili. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti per il beneficiario e pagati per l'emittente nel momento in cui il titolo di credito entra nelle disponibilità del beneficiario, e cioè quando avviene la consegna del titolo, non rilevando pertanto il momento in cui avviene il versamento sul c/c da parte del beneficiario (che interviene successivamente, anche in un diverso periodo d'imposta). <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ASSEGNO - PROVA DELLA CONSEGNA</th></tr> <tr> <td>Spedizione postale</td><td>Non rileva la data di spedizione a mezzo posta ma la data di effettiva ricezione del titolo di credito (basterà conservare la busta: se il timbro postale riporta una data successiva al 31/12, ciò è sufficiente a giustificare il differimento della tassazione del compenso al periodo d'imposta successivo). Il momento rilevante coincide dunque sia per il pagatore che per il percipiente</td></tr> <tr> <td>Assegno senza data</td><td>È prassi invalsa consegnare un assegno senza indicare la data di emissione, al fine di far decorrere gli interessi a favore dell'emittente fino al giorno dell'effettivo incasso da parte del beneficiario (la data è apposta dal beneficiario al momento del versamento sul c/c). In tal caso si presume che la consegna sia avvenuta alla data dell'incasso, essendo la medesima data in cui l'emittente perde la valuta</td></tr> </table>	Assegno bancario	il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore)	Assegno circolare	è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario	ASSEGNO - PROVA DELLA CONSEGNA		Spedizione postale	Non rileva la data di spedizione a mezzo posta ma la data di effettiva ricezione del titolo di credito (basterà conservare la busta: se il timbro postale riporta una data successiva al 31/12, ciò è sufficiente a giustificare il differimento della tassazione del compenso al periodo d'imposta successivo). Il momento rilevante coincide dunque sia per il pagatore che per il percipiente	Assegno senza data	È prassi invalsa consegnare un assegno senza indicare la data di emissione, al fine di far decorrere gli interessi a favore dell'emittente fino al giorno dell'effettivo incasso da parte del beneficiario (la data è apposta dal beneficiario al momento del versamento sul c/c). In tal caso si presume che la consegna sia avvenuta alla data dell'incasso, essendo la medesima data in cui l'emittente perde la valuta
Assegno bancario	il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore)										
Assegno circolare	è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario										
ASSEGNO - PROVA DELLA CONSEGNA											
Spedizione postale	Non rileva la data di spedizione a mezzo posta ma la data di effettiva ricezione del titolo di credito (basterà conservare la busta: se il timbro postale riporta una data successiva al 31/12, ciò è sufficiente a giustificare il differimento della tassazione del compenso al periodo d'imposta successivo). Il momento rilevante coincide dunque sia per il pagatore che per il percipiente										
Assegno senza data	È prassi invalsa consegnare un assegno senza indicare la data di emissione, al fine di far decorrere gli interessi a favore dell'emittente fino al giorno dell'effettivo incasso da parte del beneficiario (la data è apposta dal beneficiario al momento del versamento sul c/c). In tal caso si presume che la consegna sia avvenuta alla data dell'incasso, essendo la medesima data in cui l'emittente perde la valuta										
BONIFICO BANCARIO O POSTALE	Nel caso di pagamento con bonifico bancario va considerata: ♦ per il disponente: la data dell'ordine di bonifico (in cui l'ordinante chiede alla propria banca di predisporre il bonifico; da tale momento egli perde "la disponibilità" delle somme);										

	♦ per il beneficiario: la data dell'accredito sul c/c (momento in cui il beneficiario può disporre delle somme). Per il beneficiario si tratta della c.d. "data disponibile", ovvero il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata dal beneficiario – coincide con la data in cui figura sull'estratto conto bancario.
CARTE DI CREDITO E BANCOMAT	Particolarmente delicato appare il caso dei pagamenti effettuati con carta di credito o di debito (i "bancomat") posto che sulla natura giuridica dei rapporti sottostanti non esiste una unità di vedute. In generale, quando si parla di carte di credito, si fa riferimento alle c.d. "carte trilaterali", ovvero quelle carte in cui l'emittente (di solito una banca) si obbliga a pagare le spese sostenute dal titolare della carta presso gli esercizi convenzionati ad un determinato circuito di pagamento. Queste carte possono poi essere: ♦ a "saldo", che consentono di pagare tutto in un'unica soluzione (nel mese successivo); ♦ "revolving", in base alle quali il pagamento può avvenire in forma rateale. Ai fini dell'applicazione del principio di cassa rileva il momento in cui viene manifestata la volontà di sostenere il costo, dando l'ordine di pagamento alla banca; in sostanza, si tratta del momento in cui viene "utilizzata" la carta di credito (indipendentemente che ciò avvenga tramite Pos o con pagamento on-line tramite PC) o viene utilizzato il bancomat (tramite Pos). Ad esempio, per il pagamento presso un negozio di merce acquistata in dicembre: ♦ anche se l'addebito avviene sull'estratto conto di gennaio; ♦ le spese si considerano comunque sostenute nel mese di dicembre. Analogo principio si ritiene applicabile anche per le carte prepagate "aperte", attraverso le quali i titolari anticipano una somma che consentirà loro l'utilizzo presso gli esercenti convenzionati (utilizzate di solito per gli acquisti su internet). In generale, le carte prepagate si appoggiano ai circuiti tradizionali delle carte di credito con un rapporto nel quale intervengono il titolare della carta, la banca che emette la carta e l'esercente.
NOVITÀ D.LGS 192/2024	Il D.Lgs 192/2024 ha inserito nell'art. 54 del TUIR una previsione che supera tali incoerenze. Viene infatti stabilito che, laddove il compenso sia soggetto a ritenuta, l'imputazione del relativo reddito da parte del professionista avvenga nel medesimo periodo d'imposta in cui sussiste, per il sostituto d'imposta, l'obbligo di effettuare la ritenuta stessa. In particolare, si prevede ora che: <i>le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano</i>

	al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. In questo modo la data di riferimento non coincide più necessariamente con la disponibilità materiale del compenso sul conto del professionista, bensì con il momento in cui il committente esegue il pagamento, effettuando la ritenuta.  Assume, infatti, rilevanza il momento di effettuazione del pagamento del compenso e non invece il relativo accredito o incasso da parte del lavoratore autonomo; pertanto, diversamente dal passato, rileva la data del bonifico da parte del cliente e non quella in cui l'importo è accreditato sul c/c del lavoratore autonomo. Con tale modifica si realizza una corrispondenza tra le ritenute operate e dichiarate dal sostituto d'imposta nell'ambito della CU e i compensi con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi. Tale modalità di imputazione dei compensi non trova applicazione con riferimento a quelli relativi a operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte (ad esempio, persona fisica "privata", contribuente forfettario). In tali casi continua a rilevare il momento di incasso, in base al principio di cassa sopra illustrato. Di conseguenza: ♦ con riferimento ai compensi corrisposti da parte di contribuenti forfettari; continua a sussistere il predetto disallineamento.
DECORRENZA	Le disposizioni cui sopra si applicano a partire dall'anno di imposta 2024, posto che l'art. 6, comma 1 del "Decreto IRPEF/IRES" prevede che le disposizioni dell'art. 5 si applichino per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 31.12.2024).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti